



The Italian Institute  
of Artificial Intelligence  
for Industry

**ISTITUTO ITALIANO DI RICERCA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI4I)**  
**REGOLAMENTO IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

<b>Data</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetto/Funzione competente (approvazione)</b>
14/11/2025	Prima adozione	Consiglio di sorveglianza

<b>1. La nozione di segnalazione <i>whistleblowing</i></b> .....	4
<b>2. Le misure di protezione che la Fondazione garantisce ai segnalanti</b> .....	4
<b>3. I soggetti legittimati a presentare le segnalazioni. I presupposti soggettivi della normativa</b> .....	5
<b>4. I soggetti tutelati oltre al segnalante</b> .....	5
<b>5. L'oggetto delle segnalazioni ammesse. I presupposti oggettivi della normativa</b> .....	6
<b>6. I presupposti di procedibilità e le condizioni di ammissibilità delle segnalazioni <i>whistleblowing</i></b> .....	8
<b>7. L'individuazione dell'OdV quale gestore delle segnalazioni e la sua autonomia. La gestione delle situazioni di eventuale conflitto di interesse</b> .....	9
<b>8. Le modalità di esecuzione delle segnalazioni: in forma scritta mediante piattaforma <i>on line</i>; in forma orale mediante sistema di messaggistica vocale o richiesta di incontro all'OdV</b> .....	10
<b>9. La procedura di gestione delle segnalazioni. Adempimenti e tempistiche relative a ciascuna fase: ricezione della segnalazione; istruttoria; trasmissione dell'esito della segnalazione alle funzioni competenti</b> .....	11
<b>10. L'informativa dell'OdV al Consiglio di Sorveglianza</b> .....	14
<b>11. Le modalità di espletamento dell'istruttoria in collaborazione con altri soggetti, interni o esterni alla Fondazione, di cui l'OdV intende avvalersi per la gestione della segnalazione</b> .....	15
<b>12. Le modalità di gestione delle segnalazioni anonime</b> .....	15
<b>13. La procedura da seguire nel caso in cui una segnalazione identificabile come <i>whistleblowing</i> sia inviata con modalità diverse da quelle indicate nella procedura</b>	16
<b>14. Le modalità e i termini di conservazione dei dati</b> .....	16
<b>15. Le modalità di trattamento dei dati personali del segnalante</b> .....	17
<b>16. I presupposti per ricorrere ad una segnalazione esterna</b> .....	18
<b>17. Tutela della riservatezza del segnalante</b> .....	20

<b>18. Tutela del segnalante da discriminazioni e ritorsioni.....</b>	<b>21</b>
<b>19. Le limitazioni delle responsabilità del segnalante per la diffusione di informazioni coperte da riservatezza e/o segretezza .....</b>	<b>22</b>
<b>20. Responsabilità del segnalante in caso di segnalazioni eseguite con dolo o colpa grave.....</b>	<b>23</b>
<b>21. Sistema disciplinare adottato dalla Fondazione e da ANAC per le violazioni della normativa <i>whistleblowing</i>.....</b>	<b>24</b>
<b>22. La gestione delle attività di formazione sui contenuti della procedura <i>whistleblowing</i> e di informazione sui canali di segnalazione .....</b>	<b>25</b>
<b>24. Disposizioni finali .....</b>	<b>26</b>

## 1. La nozione di segnalazione *whistleblowing*

Le **segnalazioni *whistleblowing*** di cui al D. Lgs. 24/23 possono avere ad oggetto le violazioni della normativa **nazionale** che integrano **illeciti** penali, civili, amministrativi o contabili ovvero che integrano i 'reati presupposto' previsti dal **D.Lgs. 231/01** ovvero le violazioni del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, adottato dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero le violazioni della normativa **europea**, nei termini meglio precisati nel paragrafo 5 che segue.

Può trattarsi di violazioni già commesse o di violazioni che, sulla base di elementi concreti e specifici, potrebbero essere commesse o di violazioni aventi ad oggetto condotte volte ad occultare o nascondere le violazioni già commesse.

Deve trattarsi di informazioni di cui il segnalante sia venuto in possesso nel **contesto lavorativo** cui appartiene. Le segnalazioni *whistleblowing* per essere qualificate come tali devono provenire solo dai **soggetti** indicati nel paragrafo 3 (presupposti soggettivi di applicazione) e devono avere ad oggetto solo le **violazioni** della normativa nazionale e/o europea indicata nel paragrafo 5 (presupposti oggettivi di applicazione).

Le segnalazioni devono essere eseguite in assoluta **buona fede**, con **onestà** e **trasparenza**. Devono avere ad oggetto informazioni **veritiere**, **documentate** e **verificabili**. Possono avere ad oggetto anche i sospetti, purché **fondati** su dati **oggettivi**.

Non sono ammesse segnalazioni **false** oppure basate su **supposizioni soggettive** del segnalante o su **voci di corridoio**. Se il segnalante invia segnalazioni **infondate** con **dolo** o **colpa grave**, possono essere lui irrogate gravi **sanzioni disciplinari**, che possono arrivare sino al licenziamento (si rimanda al paragrafo 20), ferma rimanendo la possibile configurabilità a suo carico di gravi reati, quali la **calunnia**.

## 2. Le misure di protezione che la Fondazione garantisce ai segnalanti

La Fondazione garantisce ai segnalanti specifiche misure di protezione (che verranno analizzate nei paragrafi che seguono), quali:

- l'obbligo di **riservatezza** in ordine alla loro identità, al contenuto della segnalazione ed alla relativa documentazione;
- il **divieto** di atti ritorsivi nei loro confronti;
- la **limitazione** delle loro responsabilità per la rilevazione e diffusione di alcune tipologie di informazioni protette, sempre che tali condotte non siano rilevanti da un punto di vista disciplinare o penale. **È vietato** infatti, ad esempio, **acquisire informazioni o accedere ai documenti in maniera illecita**, mediante attività di hackeraggio o mediante abusivo accesso ad un sistema informatico. In tali casi, il segnalante rimarrà penalmente perseguibile in ordine alle condotte illecite

eventualmente poste in essere.

### 3. I soggetti legittimati a presentare le segnalazioni. I presupposti soggettivi della normativa

I soggetti legittimati a presentare le segnalazioni sono:

- A. i **lavoratori subordinati** della Fondazione;
- B. i **lavoratori autonomi**, nonché i titolari di un rapporto di **collaborazione** che svolgono la propria attività lavorativa per la Fondazione;
- C. i **lavoratori** o i **collaboratori**, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione;
- D. i **fornitori di beni o servizi** o che **realizzano opere** in favore della Fondazione;
- E. i **liberi professionisti** e i **consulenti** che prestano la propria attività per la Fondazione;
- F. i **componenti del Consiglio di Sorveglianza e degli Organi collegiali e, più in generale, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Fondazione;
- G. più in generale i **partner** e **gli stakeholder** della Fondazione.

La segnalazione può essere fatta anche quando:

- il rapporto giuridico **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il **periodo di prova**;
- **successivamente** allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni delle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### 4. I soggetti tutelati oltre al segnalante

Le misure di protezione indicate nel paragrafo 2 si applicano oltre che al segnalante anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto nel processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, quali:

- A. il **facilitatore**. È la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, che lavora all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- B. persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- C. **colleghi di lavoro** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica che lavorano nel **medesimo contesto lavorativo** e che hanno rapporti con dette persone **abituali e correnti**;
- D. **società di proprietà** del segnalante – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- E. **società** presso cui il segnalante denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica **lavorano**.

Nella segnalazione, il segnalante deve indicare **espressamente** l'esistenza di tali soggetti e **dimostrare** la sussistenza dei relativi presupposti.

#### **5. L'oggetto delle segnalazioni ammesse. I presupposti oggettivi della normativa**

In conformità alle Linee Guida di ANAC ed a quelle di Confindustria, si indica di seguito l'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse ai sensi della normativa *whistleblowing*.

Le violazioni oggetto di segnalazione possono avere ad oggetto le disposizioni della normativa **nazionale**. In tal caso, consistono in comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che:

- costituiscono **condotte illecite penali, civili, amministrative o contabili**, diverse da quelle individuate di seguito come violazioni della normativa europea;
- integrano i **'reati presupposto'** previsti dal **D.Lgs. 231/01 e s.m.**;
- violano il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** della Fondazione ai sensi del **D. Lgs. 231/01 e s.m.**.

Le violazioni oggetto di segnalazione possono avere ad oggetto anche le disposizioni della normativa **europea**. In tal caso, consistono in comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che hanno ad oggetto:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). In particolare, si tratta di illeciti relativi ai contratti pubblici, a servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare; **sicurezza degli alimenti** e dei mangimi e salute e benessere degli animali; **salute**

**pubblica; protezione dei consumatori;** tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Es. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. Es. pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE: impresa che opera sul mercato in posizione dominante. Essa infatti potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Sono **estranee** alla disciplina delle segnalazioni *whistleblowing*:

- le irregolarità commesse nella gestione o organizzazione dell'attività (*maladministration*);
- le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante o che attengono ai suoi rapporti individuali di lavoro ovvero a rapporti di lavoro con le figure a lui gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, segnalazioni di carattere disciplinare, segnalazioni relative alla gestione del personale, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica).

Tali segnalazioni, in quanto legate a un interesse personale del segnalante, **non** saranno considerate segnalazioni *whistleblowing* e, se ne ricorrono gli estremi, saranno trattate come segnalazioni ordinarie di violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo adottati dalla Fondazione;

- le segnalazioni relative alla materia della **sicurezza e difesa nazionale**;
- le segnalazioni relative a **violazioni già regolamentate** in alcuni settori speciali, a cui continuerà ad applicarsi la disciplina di segnalazione prevista nella normativa di settore (es. abusi di mercato, servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, tutela dell'ambiente).

## **6. I presupposti di procedibilità e le condizioni di ammissibilità delle segnalazioni *whistleblowing***

La segnalazione *whistleblowing* deve:

- provenire da uno dei **soggetti** indicati nel paragrafo 3 (presupposto **soggettivo**);
- **avere** ad oggetto le **violazioni** indicate nel paragrafo 5 (presupposto **oggettivo**).

La segnalazione *whistleblowing* deve altresì contenere l'indicazione in forma chiara e precisa di una serie di notizie e informazioni:

- i **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti. In caso di **segnalante anonimo**, la segnalazione verrà ammessa solo se adeguatamente circostanziata e relativa a fatti riscontrabili, di particolare gravità, sufficientemente dettagliata e relazionabile a contesti determinati;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione corredate da una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando dettagli e circostanze (es. i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione, il riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti). È opportuno, ma non indispensabile, che la segnalazione specifichi anche come il segnalante sia venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le **generalità o altri elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta l'**inammissibilità** della segnalazione.

Si precisa ulteriormente che sono comunque **inammissibili** le segnalazioni:

- che non indichino lesioni all'interesse o all'integrità della Fondazione o che, in generale, esulino dal perimetro dei presupposti oggettivi del D. Lgs. 24/23;
- che siano prive dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- che contengano un'esposizione dei fatti tale da non consentire la comprensione degli stessi;
- che contengano notizie palesemente prive di fondamento e/o elementi di fatto palesemente infondati, non riconducibili alle violazioni oggettive previste dalla normativa, come specificate nel presente documento;
- che contengano notizie che sono già di dominio pubblico;
- che contengano indiscrezioni o voci di corridoio o voci correnti nel pubblico;
- che abbiano finalità palesemente emulative.

È espressamente **vietato** il ricorso a espressioni **ingiuriose** o **diffamatorie**. Segnalazioni contenenti affermazioni ingiuriose e/o diffamatorie saranno valutate con particolare rigore ai fini della loro ammissibilità.

#### **7. L'individuazione dell'OdV quale gestore delle segnalazioni e la sua autonomia. La gestione delle situazioni di eventuale conflitto di interesse**

La Fondazione ha deciso di assegnare la gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza già nominato dalla Fondazione, che, per legge, ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione (d'ora innanzi indicato, per semplicità, come OdV). Ha ritenuto che tale scelta sia la più adeguata a garantire la gestione delle segnalazioni in modo conforme alle prescrizioni del D. Lgs. 24/23. L'incarico è stato formalizzato mediante un contratto ulteriore e diverso rispetto a quello avente ad oggetto l'incarico ai membri come componenti dell'OdV. Il contratto specifica l'oggetto dell'incarico, le modalità di espletamento dello stesso e contiene specifiche clausole sia con riferimento all'osservanza degli obblighi di riservatezza, che con riferimento all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali. Mediante la sottoscrizione di tali clausole, i membri dell'OdV si sono assoggettati al potere disciplinare della Fondazione in caso di violazione delle stesse. L'OdV ha l'obbligo di mantenere riservati i dati identificativi del segnalante e il contenuto della segnalazione. Ha altresì l'obbligo di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'OdV possiede i requisiti di **autonomia, indipendenza e professionalità** necessari per la gestione delle segnalazioni. Esso è composto da stimati professionisti e da avvocati specializzati in sistemi di *compliance* e 231 e Legge sulla Privacy. Tali professionisti sono in grado di assicurare una gestione delle segnalazioni in maniera equa e priva di influenze esterne che possano comprometterne l'obiettività. I componenti dell'OdV, infatti, sono **indipendenti e autonomi** rispetto al *management* della Fondazione, di tal che ben possono assicurare un'analisi oggettiva e imparziale delle segnalazioni.

Al fine di evitare qualunque situazione reale o potenziale di **conflitto di interessi**, si precisa che qualora la segnalazione dovesse riguardare l'OdV della Fondazione, sarà un Legale esterno all'uopo incaricato dalla Fondazione ad occuparsi di gestire la segnalazione, secondo la procedura descritta nel paragrafo 9. Laddove poi sia la società titolare della piattaforma informatica *whistleblowing* a ritenere di dover eseguire una segnalazione, tale segnalazione dovrà essere indirizzata alla Fondazione, in busta chiusa con l'espressa indicazione che si tratta di 'segnalazione riservata *whistleblowing*', all'indirizzo della Fondazione, Corso Castelfidardo n. 22, Torino. Il Legale esterno incaricato dalla Fondazione, cui la comunicazione dovrà essere trasmessa, è tenuto a rispettare i medesimi obblighi di riservatezza e di tutela dei dati personali che gravano sull'OdV e sui soggetti interni e/o esterni eventualmente coinvolti nell'istruttoria della segnalazione.

**8. Le modalità di esecuzione delle segnalazioni: in forma scritta mediante piattaforma *on line*; in forma orale mediante sistema di messaggistica vocale o richiesta di incontro all'OdV**

La Fondazione ha previsto che le segnalazioni possano essere eseguite sia in forma **scritta** mediante l'utilizzo di un'apposita piattaforma informatica *whistleblowing* appositamente attivata a tal fine, che in forma **orale** mediante l'utilizzo di detta piattaforma.

In particolare:

- le segnalazioni **scritte** potranno essere eseguite mediante invio ad una piattaforma informatica *whistleblowing* al seguente link **<https://ai4i.segnalazioni.net>**

La piattaforma informatica *whistleblowing* utilizzata dalla Fondazione garantisce la riservatezza del segnalante e delle segnalazioni mediante misure di sicurezza, consultabili all'indirizzo: <https://ai4i.segnalazioni.net>. Essa assicura il rispetto della riservatezza, della protezione dei dati e della segretezza del segnalante;

- le segnalazioni **scritte** potranno altresì essere inviate con posta ordinaria all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di AI4I, c/o OGR TECH, Corso Castelfidardo 22 – 10129 Torino;
- le segnalazioni **orali** potranno essere eseguite mediante la piattaforma informatica *whistleblowing* tramite sistema di messaggistica vocale;
- il segnalante può anche chiedere un **incontro** diretto all'OdV. Tale richiesta di incontro potrà essere inoltrata attraverso la piattaforma informatica *whistleblowing* al link <https://ai4i.segnalazioni.net>.

Tale incontro verrà organizzato dall'OdV in un termine ragionevole (entro al massimo di 15 giorni dalla richiesta) e in un luogo idoneo a proteggere la riservatezza del segnalante (ad es. presso lo Studio professionale di uno dei membri dell'OdV). L'incontro non potrà avvenire nei locali della Fondazione. Esso avverrà solo previa sottoposizione al segnalante di un'informativa sul trattamento dei dati personali (già resa al momento di accesso alla piattaforma). L'incontro, previo consenso del segnalante, deve essere registrato attraverso idonei dispositivi. Laddove il segnalante non presta il proprio consenso alla registrazione, l'OdV redige un verbale, che deve essere sottoscritto anche dal segnalante. In tal caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale apponendovi la propria sottoscrizione. Copia del verbale sarà consegnata al segnalante.

La Fondazione garantisce il **diritto alla riservatezza** del segnalante e la **protezione dei suoi dati personali**. Il personale della società che ha fornito la piattaforma informatica *whistleblowing*, i componenti dell'OdV (e coloro che saranno eventualmente coinvolti nell'istruttoria della segnalazione), sono tenuti all'obbligo di riservatezza sui dati del segnalante, sul contenuto della segnalazione e su tutta la documentazione ad essa relativa, nonché a rispettare la normativa sulla protezione dei suoi dati personali. Si sono **obbligati** in tal senso e **assoggettati** al potere disciplinare della Fondazione, mediante la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali.

Sul sito internet della Fondazione sono **pubblicati** in modo chiaro e facilmente **individuabile** il link della piattaforma informatica *whistleblowing* a cui è possibile indirizzare le segnalazioni e/o le richieste di incontro diretto ai membri dell'OdV.

**9. La procedura di gestione delle segnalazioni. Adempimenti e tempistiche relative a ciascuna fase: ricezione della segnalazione; istruttoria; trasmissione dell'esito della segnalazione alle funzioni competenti**

9.1. Quanto alla **ricezione** della segnalazione.

L'OdV deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. Tale avviso non implica alcun riscontro in ordine all'avvenuta valutazione dei contenuti della segnalazione.

L'avviso è inoltrato tramite piattaforma informatica *whistleblowing*.

9.2. Quanto alla **procedibilità** della segnalazione.

In via preliminare, l'OdV deve valutare la sussistenza delle condizioni di procedibilità della segnalazione, come individuate nei paragrafi 3, 5 e 6.

Deve, cioè, valutare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere eventualmente trattata come ordinaria e gestita secondo le procedure già adottate dalla Fondazione per tali violazioni o inviata ai soggetti ritenuti competenti (es. Responsabile della Funzione Risorse Umane). Di ciò deve essere data **comunicazione** al segnalante.

9.3. Quanto all'**ammissibilità** della segnalazione.

Superato il vaglio di procedibilità della segnalazione, l'OdV deve valutarne l'**ammissibilità** come segnalazione *whistleblowing*.

Le condizioni di ammissibilità della segnalazione come *whistleblowing* sono quelle indicate nel paragrafo 6, cui ci si richiama integralmente.

9.4. Quanto all'**istruttoria** e all'**accertamento** della segnalazione.

Superato il vaglio di procedibilità e di ammissibilità della segnalazione, l'OdV deve eseguire le opportune **verifiche** sui fatti segnalati, garantendo tempestività e il rispetto dei principi di obiettività, competenza, diligenza professionale e riservatezza.

In particolare, deve valutare la fondatezza o meno dei fatti segnalati, mediante analisi e valutazioni specifiche, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

L'OdV può compiere le verifiche di fondatezza della segnalazione nel modo che ritiene più opportuno. A titolo esemplificativo, può:

- chiedere al segnalante l'integrazione della documentazione inviata o ulteriori specificazioni in ordine ai fatti denunciati, assegnando lui un termine;

- decidere di acquisire direttamente gli elementi informativi necessari alle valutazioni di sua competenza;
- decidere di coinvolgere specifiche funzioni o strutture della Fondazione (es. Funzione da cui dipende l'autore della violazione) o anche soggetti specializzati esterni (es. IT *specialist*), in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- decidere di disporre l'audizione di eventuali soggetti interni e/o esterni.

Il segnalante può sempre chiedere di essere sentito direttamente ovvero presentare ulteriori scritti e documenti.

L'esecuzione di tali attività istruttorie e di accertamento spettano esclusivamente all'OdV.

L'OdV garantisce che, durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, sia tutelata la **riservatezza** dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione. Garantisce altresì il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

9.5. Quanto alla **conclusione** dell'attività istruttoria.

Una volta completate le attività di accertamento, l'OdV, di regola entro **tre mesi** e, in ogni caso, entro **sei mesi** (salvo comprovate eccezioni che devono essere debitamente e congruamente motivate):

- **archiviare** la segnalazione, perché infondata, motivandone le ragioni.
- dichiarare **fondata** la segnalazione e **trasmetterla** agli Organi/Funzioni interne competenti (es. Consiglio di Sorveglianza, Direttore, Responsabile gerarchico dell'autore della violazione) per l'assunzione delle determinazioni di competenza. La Funzione cui la segnalazione è stata trasmessa, all'esito di eventuale ulteriore istruttoria, assumerà le determinazioni ritenute opportune, quali, ad esempio, l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dell'autore della violazione ovvero, nei casi più gravi, se ravvisi responsabilità penali, civili, amministrative o erariali a suo carico, la presentazione di denunce, esposti o segnalazioni alle Autorità competenti (es. Procura della Repubblica). All'OdV non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali provvedimenti o procedimenti conseguenti;
- se entro il termine di tre mesi non ha completato l'istruttoria deve indicare le attività istruttorie **ulteriori** che intende compiere e che dovranno essere compiute entro il termine massimo di **ulteriori tre mesi** (salvo comprovate e motivate eccezioni).

Ciascuna fase dell'attività di accertamento deve essere **tracciata e archiviata**, anche a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato, al fine di dimostrare la diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.

9.6. Quanto al **riscontro** al segnalante.

L'OdV deve fornire un **riscontro** al segnalante entro **tre mesi** dalla data di avviso di ricevimento (o in mancanza di tale avviso entro **tre mesi** dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso).

Tale riscontro può essere **definitivo** se l'istruttoria è terminata o anche solo **interlocutorio**. Non è necessario, infatti, che l'attività di accertamento sia conclusa entro il termine di tre mesi, anche in considerazione della possibile sussistenza di fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore.

Il termine massimo dell'istruttoria, tuttavia, non può superare i **sei mesi** salvo ipotesi eccezionali, che dovranno essere congruamente motivate e comprovate.

Alla scadenza dei **tre mesi**, l'OdV deve comunque comunicare al segnalante:

- l'**avvenuta archiviazione** della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto **accertamento della fondatezza della segnalazione** e la sua trasmissione agli organi interni o ai Responsabili delle Funzioni competenti;
- l'**attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere**, con la precisazione che essa verrà conclusa entro **sei mesi** (salvo eccezioni che dovranno essere debitamente motivate e provate). In questo ultimo caso, al termine dei sei mesi, dovrà comunque comunicare al segnalante, l'**esito finale** dell'istruttoria della segnalazione (ossia l'archiviazione o l'accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione della stessa agli organi competenti).

Il segnalante può in ogni momento verificare lo stato dell'istruttoria, accedendo alla piattaforma informatica che ha utilizzato per eseguire la segnalazione. Una volta inviata la segnalazione, infatti, il sistema rilascia dei codici univoci che devono essere salvati e conservati dal segnalante per poter accedere in ogni momento alla segnalazione, seguirne l'iter e accedere alla messaggistica del sistema.

## **10.L'informativa dell'OdV al Consiglio di Sorveglianza**

L'OdV deve trasmettere al Consiglio di Sorveglianza:

- un'**immediata** informativa sulle segnalazioni aventi ad oggetto la sussistenza dei '**reati presupposto**' di cui al **D.Lgs. 231/01** ovvero la violazione del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** adottato dalla Fondazione;
- un aggiornamento **periodico**, con cadenza **semestrale**, sull'**attività complessiva di gestione delle segnalazioni**, anche non 231.

Tali informative devono essere corredate da specifiche osservazioni dell'OdV sull'eventuale implementazione dei sistemi di controllo adottati dalla Fondazione, su eventuali implementazioni del Modello di Organizzazione e Controllo, sul funzionamento in generale del sistema *whistleblowing*, nonché da proposte su eventuali necessità di un suo miglioramento.

**11. Le modalità di espletamento dell'istruttoria in collaborazione con altri soggetti, interni o esterni alla Fondazione, di cui l'OdV intende avvalersi per la gestione della segnalazione**

Se l'OdV intende avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi e /o del supporto specialistico del personale di alcune funzioni/direzioni della Fondazione, deve oscurare - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante e di ogni altra persona eventualmente coinvolta (es. facilitatore e/o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

I soggetti terzi eventualmente coinvolti devono firmare specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti di conferimento dell'incarico volte a garantire l'osservanza degli obblighi di riservatezza e di confidenzialità. Devono sempre essere assicurate le designazioni *privacy*.

Qualora la segnalazione, abbia a oggetto tematiche attinenti ai dati contabili o all'assetto organizzativo della Fondazione, l'OdV deve coinvolgere e operare in sinergia con il **Consiglio di Sorveglianza**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

**12. Le modalità di gestione delle segnalazioni anonime**

Le segnalazioni anonime sono sempre registrate dalla piattaforma informatica *whistleblowing*. La relativa documentazione viene conservata. Il segnalante, infatti, può successivamente identificato ovvero la sua identità può essere palesata in un secondo momento. Laddove il segnalante anonimo venga successivamente individuato e abbia subito ritorsioni, si applicano lui le tutele previste per il *whistleblower*.

Le segnalazioni anonime sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e potranno essere istruite e approfondite, solo **se** sono **puntuali, circostanziate** e supportate da idonea **documentazione**.

**13. La procedura da seguire nel caso in cui una segnalazione identificabile come *whistleblowing* sia inviata con modalità diverse da quelle indicate nella procedura**

Qualora la segnalazione sia inviata con modalità **diverse** da quelle indicate dalla Fondazione nel presente Regolamento (ad es. invio diretto al Consiglio di Sorveglianza della Fondazione o al Direttore, anziché invio alla piattaforma informatica) e sia evidente che si tratti di segnalazione *whistleblowing*, perché ad esempio sia esplicitata la dicitura "*whistleblowing*" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione, tale soggetto deve trasmettere tale segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, all'OdV. Tale soggetto deve anche dare **notizia** al segnalante dell'avvenuta trasmissione della sua segnalazione all'OdV.

L'OdV, una volta trasmesso al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione **entro 7 giorni**, deve procedere all'**esame preliminare** della segnalazione ricevuta, valutandone i presupposti di **procedibilità** e le condizioni di **ammissibilità**, descritte nel paragrafo 9.

Se il segnalante non ha dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele *whistleblowing*, o la sua volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

**14. Le modalità e i termini di conservazione dei dati**

Le segnalazioni avvenute mediante messaggio vocale sull'utenza dedicata vengono registrate, previo consenso del segnalante, conservate e comunque trascritte. In caso di trascrizione del messaggio vocale, il segnalante può verificarla, rettificarla e confermarla mediante l'apposizione della propria sottoscrizione.

Le segnalazioni avvenute mediante invio al link della piattaforma informatica indicato nel presente documento vengono conservate e archiviate.

Gli incontri diretti con i membri dell'OdV vengono verbalizzati, salvo casi eccezionali nei quali saranno registrati. Se non vi è il consenso alla registrazione, di esse viene redatto un verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificarlo, rettificarlo e confermarlo mediante

l'apposizione della propria sottoscrizione. Copia del verbale viene consegnata al segnalante.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **per un periodo di cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della normativa applicabile. La valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali individua eventuali altri tempi di conservazione dei dati sulla base dei processi applicabili.

### **15. Le modalità di trattamento dei dati personali del segnalante**

La Fondazione garantisce la protezione dei dati personali raccolti per le finalità della presente procedura, applicando le misure richieste dall'art. 13 D.Lgs. 24/2023.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6 GDPR (Regolamento UE 679/16) per l'adempimento degli obblighi di legge previsti dalla disciplina del *whistleblowing* di cui al D. Lgs.24/23.

La Fondazione è la Titolare del Trattamento dei Dati.

La società fornitrice della piattaforma informatica *whistleblowing* è stata espressamente individuata quale Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I membri dell'OdV sono stati espressamente autorizzati e istruiti al trattamento dei dati personali. Anche gli ulteriori soggetti interni e/o esterni cui l'OdV decide eventualmente di rivolgersi per l'espletamento dell'istruttoria, sono espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

La **Fondazione** ha eseguito la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (*data protection impact assessment*, cd DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR per documentare e valutare le misure di sicurezza applicate ai canali di segnalazione.

La valutazione di impatto descrive le modalità adottate per informare gli interessati ai sensi dell'art. 13-14 GDPR. La valutazione di impatto documenta i casi in cui è necessario raccogliere il consenso per il trattamento dei dati personali.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

L'apposita informativa sul trattamento dei dati personali viene fornita al segnalante prima che egli esegua la segnalazione tanto in caso di segnalazione scritta, quanto in caso di segnalazione orale: per poter accedere alla piattaforma è necessario leggere e accettare

l'informativa per presa visione che viene presentata tramite apertura di pagina internet sul sito della Fondazione.

La violazione della normativa sulla protezione dei dati personali del segnalante da parte della società che ha fornito la piattaforma *whistleblowing*, da parte dei membri dell'OdV, da parte dei soggetti eventualmente coinvolti nell'istruttoria, e/o da parte di altri soggetti autorizzati a trattare i suoi dati personali comporterà l'irrogazione di sanzioni disciplinari a loro carico, a cui si sono espressamente assoggettati mediante la sottoscrizione dei contratti di conferimento dell'incarico.

### **16.I presupposti per ricorrere ad una segnalazione esterna**

Tutte le segnalazioni *whistleblowing* devono essere compiute attivando, in via **assolutamente privilegiata**, il canale interno adottato dalla Fondazione, che consiste nell'invio delle segnalazioni in forma scritta o orale alla piattaforma informatica *whistleblowing* attivata a tal fine dalla Fondazione.

In via **del tutto subordinata**, e solo se ricorrono le condizioni di seguito indicate che sono **tassative**, la segnalazione potrà:

- essere inviata al canale di segnalazione esterna dell'ANAC <https://whistleblowing.anticorruzione.it>;
- diffusa mediante divulgazione pubblica;
- costituire oggetto di denuncia.

Per inviare la segnalazione al canale esterno presso ANAC devono ricorrere le seguenti **tassative** condizioni:

- il canale di segnalazione interno attivato dalla Fondazione (piattaforma informatica *whistleblowing*, segreteria di un'utenza telefonica, richiesta di incontro ai membri dell'OdV) **non offre idonee garanzie** in ordine alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, e degli altri soggetti a lui collegati, ed in ordine alle informazioni rese;
- la segnalazione interna **non ha avuto seguito**. Tale circostanza si verifica quando l'OdV non ha intrapreso alcuna attività circa la verifica dei requisiti di procedibilità e/o delle condizioni di ammissibilità della segnalazione ovvero non ha compiuto alcuna istruttoria per verificare la fondatezza dei fatti segnalati ovvero ha omesso di comunicare l'esito dell'istruttoria svolta. Il **segnalante non ha alcun diritto in ordine al buon esito della segnalazione**, ma ha soltanto il diritto di essere informato sull'attività svolta;

- il segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito, ad esempio, per il rischio che le prove delle condotte in ipotesi illecite possano essere occultate o distrutte o per il timore di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella segnalazione o ancora perché l'OdV o la società che fornisce la piattaforma informatica versino in conflitto di interessi;
- il segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione, come ad esempio quando si siano già verificate situazioni ed eventi analoghi nella Fondazione. I motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna per il timore di ritorsioni o di trattamento inadeguato della segnalazione devono essere **fondati** sulla base di **circostanze concrete** che devono essere **allegate** alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili;
- il segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente per il pubblico interesse**. Es. se la violazione richiede un intervento urgente da parte di un'Autorità Pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere eseguite solo dalle persone fisiche indicate nel paragrafo 3.

Anche le segnalazioni all'ANAC devono indicare la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, dove sono avvenuti i fatti oggetto di segnalazione, la Società nel cui contesto lavorativo il *whistleblower* opera e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito, la descrizione delle modalità con cui il *whistleblower* è venuto a conoscenza dei fatti segnalati.

Qualora la segnalazione non sia dichiarata inammissibile, l'Ufficio Istruttore di ANAC può trasmettere la segnalazione e la documentazione allegata agli Uffici di Vigilanza dell'Autorità competenti per materia. Se le segnalazioni ricevute riguardano, invece, violazioni che non rientrano nella competenza di ANAC, l'Ufficio Istruttore provvede a inviare la relativa segnalazione all'Autorità amministrativa competente oppure all'Autorità Giudiziaria (in caso di illeciti penali).

ANAC entro tre mesi, o al massimo, entro sei mesi deve dare riscontro al segnalante dell'esito della segnalazione.

La segnalazione mediante divulgazione pubblica deve essere eseguita **in via assolutamente residuale e solo ed esclusivamente** se ricorrono le condizioni di seguito indicate che sono assolutamente **tassative**:

- il segnalante deve avere previamente utilizzato **sia** il canale di segnalazione interno (invio della segnalazione alla piattaforma informatica *whistleblowing* attivata dalla Fondazione), **che** quello, esterno (segnalazione al canale esterno ANAC) senza che vi sia stato **alcun riscontro** o seguito (in un tempo di almeno otto mesi, tenuto conto che il termine massimo per l'espletamento dell'istruttoria sia da parte della Fondazione, che di ANAC è di sei mesi);
- il segnalante deve ritenere sussistenti **fondati** motivi di un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, inteso come una situazione di emergenza o di rischio di danno **irreversibile**, anche all'incolumità fisica di una o più persone;
- il segnalante deve ritenere che sussistano **fondati** motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di **ritorsione** oppure **non** avere efficace seguito, ad esempio perché potrebbe ricorrere un pericolo di **distruzione** delle prove o di **collusione** tra l'Autorità che ha ricevuto la segnalazione (e dunque tra ANAC) e l'autore della violazione.

I motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono essere **gravissimi e fondati** su circostanze **concrete** che devono essere **allegate** alla segnalazione ed avere ad oggetto informazioni effettivamente **acquisibili**.

Il segnalante può sempre presentare **denuncia** e/o esposto all'Autorità Giudiziaria.

## 17. Tutela della riservatezza del segnalante

La Fondazione **protegge** il diritto di riservatezza del segnalante. La sua identità, e qualunque informazione da cui può essa essere ricavata, **non può essere in alcun modo rivelata**, senza il suo consenso espresso, a persone diverse dall'OdV e/o a quelle eventualmente coinvolte nell'istruzione della segnalazione, come specificato nel paragrafo 11.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte della società che ha fornito la piattaforma *whistleblowing*, da parte dei membri dell'OdV, da parte dei soggetti eventualmente coinvolti nell'istruttoria, e/o da parte di altri soggetti autorizzati a trattare i dati personali comporterà l'irrogazione di sanzioni disciplinari a loro carico, a cui si sono espressamente assoggettati mediante la sottoscrizione dei contratti di conferimento dell'incarico.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Fondazione contro il presunto autore della condotta segnalata:

- ove la contestazione disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del segnalante non può essere rivelata;
- ove la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o delle persone ulteriormente coinvolte, la segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato **preventivo avviso** al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Qualora il segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione **non** potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare. Esso, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

La Fondazione può decidere, ove ne ricorrano i presupposti, di denunciare l'autore della supposta violazione alle competenti Autorità (es. Procura della Repubblica). In caso di denuncia penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale e segnatamente dall'art. 329 c.p.p. e cioè sino all'emissione dell'eventuale avviso di chiusura delle indagini preliminari a carico dell'autore della violazione. Se l'Autorità Giudiziaria dovesse chiedere i dati identificativi del segnalante, la Fondazione è tenuta a fornire tale indicazione.

#### **18. Tutela del segnalante da discriminazioni e ritorsioni**

La Fondazione **vieta** qualunque forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intendendosi per essa qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e/o denuncia, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto per il segnalante. Nessuna forma di ritorsione è ammessa neppure ai soggetti equiparati al segnalante indicati al paragrafo 4.

I referenti della Fondazione che dovessero violare tale divieto saranno destinatari di **sanzioni disciplinari**, che sono disciplinate nel Sistema Disciplinare allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione (cfr. art. 7 del Sistema Disciplinare).

A titolo esemplificativo si indicano quali forme di ritorsione: il licenziamento o la sospensione; la retrocessione di grado; il mutamento di funzioni o il cambiamento del luogo di lavoro; l'adozione di misure disciplinari; la coercizione, l'intimidazione, le molestie; la

discriminazione o il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato; i danni alla reputazione diffusi anche mediante *social network*; l'annullamento di un contratto di fornitura; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici.

Il segnalante può comunicare ad ANAC le eventuali ritorsioni patite. Per godere delle tutele, il segnalante:

- deve avere avuto **fondato motivo** di ritenere **veritiere** le informazioni trasmesse con la segnalazione e **fondato motivo** di ritenere che rientrassero nel perimetro applicativo della normativa *whistleblowing*;
- la sua segnalazione era procedibile ed ammissibile, secondo quanto previsto nel paragrafo 6;
- vi è stato un nesso di causa effetto tra la segnalazione e la ritorsione.

ANAC dovrà compiere gli accertamenti volti alla verifica di tali condizioni. Potrà archiviare la comunicazione ovvero accertarne la fondatezza. Nel caso in cui ANAC accerti la fondatezza della comunicazione, avvia il procedimento sanzionatorio a carico del referente della Fondazione che ha adottato tale misura (cui potrà infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 10.000,00 € a 50.000,00 €) e informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza. Rimane competente l'Autorità Giudiziaria, che dovrà essere eventualmente adita dal segnalante, per l'adozione di misure, quali la reintegrazione nel posto del lavoro ovvero il risarcimento del danno ovvero la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

Il segnalante **perde la protezione**, se: i) è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua **responsabilità penale** per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile; ii) in caso di sua riconosciuta **responsabilità civile**, per lo stesso titolo, per **dolo** o **colpa grave**. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

#### **19. Le limitazioni delle responsabilità del segnalante per la diffusione di informazioni coperte da riservatezza e/o segretezza**

Il segnalante, al ricorrere di determinate condizioni, non risponde né penalmente, né in sede civile, né in sede amministrativa dei seguenti reati e/o illeciti: rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.); rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.); rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.); violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore; violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;

rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Per godere di tali limitazioni di responsabilità, devono ricorrere due **condizioni**:

- il segnalante deve avere **fondati motivi** per ritenere che, al momento della rivelazione o della diffusione, le informazioni erano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- la segnalazione deve avere rispettato le condizioni per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (**fondati motivi** per ritenere veritieri i fatti segnalati, riconducibilità della violazione a quelle segnalabili, rispetto delle modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

La responsabilità rimane:

- se la rivelazione o diffusione è avvenuta sulla base di illazioni, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici;
- se le informazioni diffuse non sono collegate alla segnalazione o non sono strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- se le informazioni diffuse sono state acquisite con **modalità illecite** (es. mediante accesso abusivo a un sistema informatico o mediante un atto di pirateria informatica). In tali casi, non solo non è riconosciuta alcuna protezione al segnalante, ma resta **ferma** la sua **responsabilità penale**, civile, amministrativa. Potranno anche essergli irrogate sanzioni disciplinari.

## **20. Responsabilità del segnalante in caso di segnalazioni eseguite con dolo o colpa grave**

**Il segnalante è responsabile da un punto di vista disciplinare, laddove si accerti l'infondatezza della segnalazione e vi sia prova che essa è stata eseguita con dolo o colpa grave.**

In tal caso, le sanzioni disciplinari, che sono anche espressamente previste nel Sistema Disciplinare che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da parte della Fondazione (cfr. art. 7 del Sistema Disciplinare), possono arrivare alla **revoca** dell'incarico per i componenti del Consiglio di Sorveglianza e al **licenziamento** per i Dipendenti.

Al ricorrere di tali condizioni, rimane ferma la possibilità per la Fondazione di presentare anche **denunce** o **esposti** all'Autorità Giudiziaria competente a carico del segnalante per i reati di **diffamazione** e **calunnia**.

## **21. Sistema Disciplinare adottato dalla Fondazione e da ANAC per le violazioni della normativa *whistleblowing***

La Fondazione, nel Sistema Disciplinare che costituisce parte integrante del MOGC, ha previsto che costituiscono illecito disciplinare:

- le condotte ritorsive poste in essere nei confronti del segnalante (cfr. anche art. 18 del presente documento);
- le condotte che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- la violazione degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante, sul contenuto della segnalazione e su ogni informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante;
- l'omesso riscontro al segnalante delle segnalazioni inviate;
- la mancata istruttoria delle segnalazioni;
- il mancato rispetto dei termini di riscontro al segnalante previsti per ciascuna fase;
- la violazione della normativa vigente sulla Protezione dei Dati Personali del segnalante, degli obblighi relativi alle modalità di trattamento dei suoi dati personali, ivi compreso quelli che incombono sul Responsabile del Trattamento dei Dati;
- le segnalazioni, eseguite con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate.

I membri dell'OdV e la società fornitrice della piattaforma informatica si sono assoggettati al potere disciplinare della Fondazione, mediante la sottoscrizione di espresse clausole in tal senso contenute nei contratti.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza e il Personale dipendente della Fondazione possono essere sanzionati in forza delle previsioni contenute nel presente atto e nel Sistema Disciplinare allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione.

Fermi restando i profili di responsabilità disciplinare e/o penale in caso di violazioni delle disposizioni del D. Lgs. 24/23, ANAC può comunque applicare sanzioni amministrative pecuniarie:

- alla Fondazione (es. in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione; in caso di mancata o carente adozione delle procedure *whistleblowing*);
- alla persona fisica responsabile delle violazioni (es. in caso di mancata gestione delle segnalazioni o di ostacolo delle stesse; in caso di atti di ritorsione nei confronti del segnalante);
- allo stesso segnalante (es. quando sia stata accertata la sua responsabilità civile o penale per dolo o colpa grave per diffamazione o calunnia e/o quando si accerti che la sua segnalazione, eseguita con dolo o colpa grave, era infondata).

Le sanzioni amministrative pecuniarie che ANAC può applicare sono attualmente le seguenti:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la Protezione dei Dati Personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico, che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico, che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Le sanzioni amministrative pecuniarie che ANAC può applicare possono essere oggetto di aggiornamento.

**22. La gestione delle attività di formazione sui contenuti della procedura *whistleblowing* e di informazione sui canali di segnalazione**

L'OdV gestisce le segnalazioni *whistleblowing*. Tale organo è composto da avvocati e professionisti di comprovata professionalità ed esperienza in tema di sistemi di controllo

interno, di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di *privacy* e, più in generale, di *compliance*. La Fondazione, tuttavia, allo scopo di assicurare l'effettivo rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e di protezione dei suoi dati personali, nonché di assicurarsi che i contenuti della presente procedura siano chiari, ha deciso di promuovere un incontro formativo tra il personale della società fornitrice della piattaforma informatica e i membri dell'OdV. Tale incontro verrà **ripetuto** con cadenza **annuale**.

I contenuti della presente procedura verranno illustrati inoltre a **tutte le risorse della Fondazione** attraverso **un incontro formativo**, a cui è posto l'obbligo di partecipazione. Anche in questo caso, la formazione verrà **rinnovata ogni anno** mediante un ulteriore incontro formativo.

La formazione di tutte le risorse della Fondazione avrà ad oggetto: gli **aspetti normativi**, che riguardano i principi e le disposizioni contenute nel Decreto 24/23, con specifico *focus* sulle misure di protezione che la Fondazione garantisce ai segnalanti; i **contenuti** della presente **procedura**, con specifico *focus* sugli aspetti di procedibilità e ammissibilità delle segnalazioni e sulle varie fasi di gestione delle stesse (vaglio di ammissibilità, istruttoria vera e propria, riscontro al segnalante); i **principi generali di comportamento** cui si deve attenere tutto il personale della Fondazione al fine di favorire la promozione di un ambiente **etico** e **integro** all'interno dell'impresa; i **principi di comportamento di onestà, trasparenza e responsabilità** cui si devono attenere i segnalanti nell'eseguire le segnalazioni.

La Fondazione promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nella presente procedura. Essa verrà pubblicata sul sito Internet della Fondazione e sarà comunque affissa nella sede della Fondazione in un luogo accessibile a tutti.

Sul sito internet della Fondazione verrà creata un'apposita sezione in cui sarà data chiara evidenza del link della piattaforma informatica *whistleblowing* a cui è possibile indirizzare le segnalazioni scritte e orali e/o le richieste di incontro diretto ai membri dell'OdV.

#### **24. Disposizioni finali**

La procedura individuata nel presente Regolamento, nonché i profili di tutela del segnalante saranno sottoposti a revisione **periodica** per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti e dei collaboratori, anche alla luce delle indicazioni che l'OdV fornirà con i flussi informativi ad evento e periodici al Consiglio di Sorveglianza.

La Fondazione cura la massima diffusione e la formazione sulla presente procedura a tutto il suo personale. Essa verrà pubblicata sul sito Internet. Particolare e immediata evidenza sarà data nel sito al *link* della piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni scritte e orali.